



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione IX
Specializzata in materia d'impresa

Il Collegio

così composto:

dr. Tommaso Marvasi
dr. Gabriella Muscolo
dr. Marzia Cruciani

Presidente relatore
giudice
giudice

riunito in camera di consiglio nella causa iscritta al R.G. n.54218/08
ha emesso la seguente

ORDINANZA

Rilevato che la CTU espletata per l'accertamento dei *files* audiovisivi di titolarità di RTI presenti sui siti di Youtube e Googlevideo, le modalità di erogazione dei servizi offerti ed il modello di business adottato - che ha comportato, stante gli alti livelli di complessità ed unicità dei fenomeni oggetto dell'accertamento stesso ed il lungo periodo di riferimento (circa quattro anni di emissioni) il necessario ricorso anche all'intervento di una società altamente specializzata fornita di opportune dotazioni strumentali e specialistiche - nonché la CTU successiva, disposta per la quantificazione del danno conseguente alla violazione dei diritti televisivi di titolarità di RTI, pur nella complessità dell'esame di diverse migliaia di video, hanno compiutamente ed esaurientemente risposto ai quesiti posti, individuando una serie di decine di migliaia di *files* con opportuna distinzione dei programmi e valutando - tra l'altro - i processi aziendali relativi alla raccolta di pubblicità e le modalità di correlazione tra i video e i programmi pubblicitari gestiti e fornendo, attraverso le specifiche ed autonome fasi ricostruttive e di valutazione effettuate per singolo quesito, le relative indicazioni sull'ammontare del danno;

rilevato che nelle CTU sopra indicate le violazioni individuate sono state catalogate, tra l'altro, secondo il programma interessato, la sua riconducibilità alla titolarità di diritti di RTI, il periodo di permanenza sui siti delle convenute, nonché la durata di visualizzazione di ciascun *file* ed i danni lamentati sono stati

liquidati in relazione a dette violazioni accertate fino alla data dell'incarico peritale;

ritenuto che, per determinare con esattezza il *thema decidendum* cui corrisponde l'onere incombente sull'attrice di allegazione specifica del *petitum* con la indicazione dei programmi oggetto del proprio diritto di sfruttamento economico, occorre fare riferimento alla prospettazione della citazione e anche *per relationem* alla consulenza di parte ed alla precisazione della domanda in corso di giudizio (vedi Cass.n.822/04; Cass. n. 22665/04; Cass. n.18068/04);

ritenuto che la CGE nelle sentenze intervenute in corso di causa (24.11.2011 nel proc. C-70/10 Scarlet ed altri c. SABAM e 16.2.2012 proc. C-70710 Netlog v. SABAM) ha affermato il principio secondo cui osta al diritto comunitario la imputazione al *provider* di un obbligo di filtro indistinto e preventivo, principio applicato dalla giurisprudenza di questa sezione con l'affermazione della sussistenza della responsabilità del *provider* per violazione dei diritti di proprietà intellettuale a mezzo Internet soltanto nel caso in cui non abbia adempiuto ad un obbligo specifico e *a posteriori* di sorveglianza, attivato su segnalazione dei singoli illeciti mediante diffida;

ritenuto che, alla stregua dei principi sopra affermati, per consentire al Tribunale una più completa acquisizione di elementi per la decisione - in considerazione della necessità di determinare con esattezza, tra le varie ipotesi esaurientemente rappresentate dalle CTU in risposta ai quesiti, l'ambito del risarcimento del danno e, quindi, il *thema decidendum* - ed in particolare la individuazione dei *files* video oggetto delle assunte violazioni dei diritti (le note critiche dei CC.TT.PP di parte convenuta segnalano una necessaria riduzione del numero dei video dai 64.288 della CTU ai 20.416 ovvero 39.326 riferita alle trasmissioni menzionate nell'Atto di Citazione, vedi pag.13 "Osservazioni CC.TT.PP. Youtube e Google" del 10 luglio 2012), occorre individuare temporalmente e quantitativamente le violazioni in rapporto al *dies a quo* desumibile dalle diffide inviate da R.T.I. in data 24.5.2006, 27.6.2006, nonché rispettivamente nelle date 1, 7, 14, 21 e 22 ottobre 2008 ed alle indicazioni relative ai programmi interessati riportati in dette diffide, nella citazione, nella memoria ex art. 183 sesto comma n.1 c.p.c. e negli allegati espressamente richiamati;

ritenuto che, pertanto, la causa deve essere rimessa sul ruolo davanti al giudice istruttore disponendosi la convocazione dei C.T.U. al fine di individuare, considerata la mole significativa di documentazione tecnica/scientifica peritale, le violazioni denunciate in rapporto alle segnalazioni effettuate da RTI tramite le diffide sopraindicate e la citazione (questa anche con riferimento alla precisazione della domanda ex art. 183 sesto comma n.1 c.p.c.) ed al periodo di riferimento identificando il relativo ammontare del danno, estraendo i dati dalle consulenze già espletate;

P.Q.M.

dispone

la convocazione delle parti e del collegio peritale nelle persone dell'ing. Matteo Gattola, prof. Gianfranco Lizza e dott. Gerardo Longobardi davanti al giudice istruttore per l'udienza dell'1.4. 2014 alle ore 11,00.
Si comunichi

Roma 14.2.2014

Il Presidente
Dr. Tommaso Marvasi

Depositato in Cancelleria

Roma 14.2.2014



IL CANCELLIERE CI
Rita Costantini